Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 aprile 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 12 marzo 1975, alle ore 12,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Alì Abdallah Matary, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica araba dello Yemen a Roma.

(2426)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1975, n. **90**.

Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavoro di carattere stagionale dalle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, che negli anni dal 1970 al 1974 abbiano lavorato almeno un anno e abbiano effettuato, in un anno, almeno 200 giornate lavorative, e che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito per il pensionamento dalle leggi vigenti per i dipendenti statali, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni, attraverso concorsi che saranno banditi localmente dalle agenzie ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assenza dal servizio o la ritardata assunzione in servizio per causa di malattia è considerata come presenza al lavoro.

Gli interessati devono presentare apposita domanda alla direzione generale dell'Azienda dei monopoli di Stato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ai beneficiari di cui al primo comma dell'articolo precedente si applicano le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, ovvero, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui al capitolo 181 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 marzo 1975, n. **91**.

Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, riguardanti il trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche al personale operaio inquadrato in ruolo ai sensi del successivo articolo 2, dell'articolo 24 della legge 28 marzo 1962, n. 143, nonché agli ex stagionali inquadrati in ruolo a termini della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Ai fini dell'inquadramento in ruolo di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, gli operai che, per causa di forza maggiore (quali malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio), non abbiano potuto prestare servizio per alcuni dei periodi precisati dalle leggi surrichiamate potranno far valere il servizio dagli stessi prestato in una o in tutte e due le campagne salifere o di coltivazione precedenti a quelle suindicate.

Nei confronti dei partecipanti ai concorsi di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, non si applica, purché siano stati riabilitati, la norma contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 13 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2 gli interessati devono presentare — a pena di decadenza — entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla direzione dei monopoli di Stato e non devono aver superato, per le saline il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143, e per le coltivazioni il 45° anno di età al 1° gennaio 1960.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975 e successivi farà carico al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 marzo 1975, n. **92**.

Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 marzo 1975, n. **93**.

Aumento del contributo annuo all'ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924 istitutivo dell'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, è stabilito, a partire dal 1973, nel controvalore in lire di franchi francesi 79.159.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 3.740.000 annue, si provvede, per gli anni finanziari 1973 e 1974, a carico dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per l'anno finanziario 1975 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1975, n. **94**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo da S. Miniato a S. Croce sull'Arno.

N. 94. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di S. Miniato in data 31 ottobre 1971, integrato con due decreti di pari data, relativo al trasferimento, con lo stesso titolo, del beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, in Corniano di S. Miniato (Pisa), nella parrocchia di S. Andrea Apostolo, in S. Croce sull'Arno (Pisa), ed all'incorporazione del relativo territorio nelle limitrofe parrocchie di S. Giovanni Battista a Corazzano e di S. Lucia a Cusignano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 47

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1974.

Ricostituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 28 novembre 1969, con il quale venivano nominati i membri del Consiglio predetto per il quadriennio 1969-1973;

Visto il decreto interministeriale 5 ottobre 1949, relativo alle indennità spettanti ai membri del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, relativa alla organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327;

Considerato che si rende necessario provvedere alla ricostituzione di detto Consiglio superiore;

Viste le designazioni fatte, ai termini dell'art. 2 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio superiore della marina mercantile, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto:

Vitelli dott. Vincenzo, direttore generale del naviglio; D'Angelo dott. Nunzio, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo; Scarponi dott. Sabino, direttore generale del lavoro marittimo e portuale; Balducci dott. Fausto, direttore generale del demanio marittimo e dei porti; Delli Bovi dott. Donato, direttore generale della pesca marittima; ammiraglio ispettore CP Gifuni Alfredo, ispettore generale delle capitanerie di porto;

Pescatore prof. Gabriele, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

capitano di fregata Truglio Roberto, rappresentante dell'ufficio del capo di stato maggiore del Ministero della difesa-Marina;

Ricciulli dott. Pasquale, ministro plenipotenziario, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Sanzo dott. Vito, direttore generale delle opere marittime, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

Federici ing. Emilio, ispettore superiore, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Mori ing. Edoardo, dirigente superiore del servizio movimento Azienda delle ferrovie dello Stato, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Gallo avv. Armando, dirigente superiore, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Querci prof. Francesco Alessandro, titolare della cattedra di diritto della navigazione presso l'Università di Trieste;

Giusti prof. Mauro, docente di economia politica e scienze delle finanze presso l'Università di Trieste;

Coniglio on. dott. Francesco, presidente del registro italiano navale;

Alfano ing. Alberto, presidente dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale;

Clerici comm. Giacomo, rappresentante dell'Unione delle camere di commercio marittime;

Lolli Ghetti dott. Glauco, rappresentante dell'armamento libero;

comandante Cossetto Emanuele, presidente della Fedarlinea, rappresentante dell'armamento di linea;

Sinaldi Sigfrido, rappresentante dell'armamento peschereccio;

Pellegrino ing. Alfonso, ingegnere navale;

Cozzo Francesco, costruttore navale;

Campora Silvano, capitano marittimo;

Valente Francesco, macchinista navale;

Bruzzone Giovanni, lavoratore dei porti;

Mazzella Pasquale, marittimo di bassa forza;

Salemi dott. Paolo, assicuratore marittimo;

Parisi dott. Giannio, spedizioniere marittimo;

Geraci dott. Oreste, agente marittimo raccomandatario.

Sono nominati componenti della segreteria il dottor Renato Schiavetti, segretario, ed il dott. Giuseppe Cappella, vicesegretario, rispettivamente dirigente superiore e direttore sezione nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della marina mercantile.

La spesa graverà sul cap. 1080 del corrente anno finanziario e corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 ottobre 1974

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1974
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247

(2753)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1975.

Determinazione della misura del tasso agevolato da praticare, per il periodo dal 1° gennaio al 25 febbraio 1975, sui prestiti triennali di esercizio previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 18 aprile 1974, n. 118, che prevede provvedimenti urgenti per la zootecnia;

Visto, in particolare, l'art. 5, punto *b*), della cennata legge n. 118, il quale prevede la concessione del concorso statale in conto interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento triennale al tasso del 3% per le esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi organismi associativi a norma delle vigenti leggi in materia;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti da leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per vari settori economici, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e che la misura di detti tassi sarà stabilita in modo che sia conservata, rispetto al tasso base di riferimento deliberato da Comitato in parola, la stessa proporzione prima esistente tra i tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visto il decreto interministeriale del 16 settembre 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale in relazione alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 18 luglio 1974, è stato stabilito nella misura del 13,80%, il tasso base di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla citata legge « 910 » effettuate nel periodo 17 settembre-31 dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 55, con cui in relazione alla misura del 13,80% del tasso base di riferimento stabilita con il citato decreto interministeriale del 16 settembre 1974 ed in applicazione della citata leg-

ge « 397 », sono stati fissati i tassi agevolati di interesse per prestiti agrari di esercizio previsti dalla surrichiamata disposizione della cennata legge « 118 »;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, con il quale, a decorrere dalla data indicata nello stesso decreto-legge sono state stabilite le nuove misure dei tassi agevolati per le operazioni di credito agrario di miglioramento e per i prestiti di esercizio;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1975 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui ai fini della corresponsione del concorso pubblicato negli interessi, sono stati determinati per l'anno 1975, i tassi massimi di interesse da applicare nella misura del 13,80%, per i mutui di miglioramento, e del 14,5% per i prestiti di esercizio;

Considerato che a seguito della decorrenza dei nuovi tassi agevolati fissati dal cennato decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, occorre ora stabilire, con la procedura fissata dalla legge 17 agosto 1974, n. 397, i tassi agevolati d'interesse per le operazioni di credito agrario in questione limitatamente al periodo 1° gennaio-25 febbraio 1975 al fine di consentire il perfezionamento delle suddette operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del ripetuto decreto-legge;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso d'interesse agevolato da praticare sui prestiti triennali di esercizio previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, è determinato nella misura del 4,30% per il periodo dal 1° gennaio al 25 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1975
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 81

(2892)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1975.

Determinazione della misura dei tassi agevolati da praticare, per il periodo dal 1° gennaio al 25 febbraio 1975, sui prestiti di esercizio di cui all'art. 17-quater della legge 23 marzo 1973, n. 36.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 23 marzo 1973, n. 36, concernente la conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;

Visto l'art. 17-*quater* della citata legge n. 36, il quale prevede a favore dei proprietari e conduttori di aziende agrarie dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle predette alluvioni la concessione dei prestiti di esercizio di cui agli articoli 5 e 7 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, da destinare rispettivamente alla ricostituzione dei capitali di conduzione nonchè alla estinzione di passività arretrate, al tasso agevolato del 4 %, riducibile al 3 % per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e che la misura di detti tassi sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato in parola la stessa proporzione prima esistente tra i tassi agevolati ed i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visto il decreto interministeriale del 16 settembre 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale in relazione alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 18 luglio 1974, è stato stabilito nella misura del 13,80 %, il tasso base di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio previste dalla citata legge « 36 » effettuate nel periodo 17 settembre-31 dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 52, con cui in relazione alla misura del 13,80 % del tasso base di riferimento stabilita con il citato decreto interministeriale del 16 settembre 1974 ed in applicazione della citata legge « 397 », sono stati fissati i tassi agevolati d'interesse sui prestiti agrari di esercizio previsti dalla surrichiamata disposizione della cennata legge n. 36;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, con il quale, a decorrere dalla data indicata nello stesso decreto-legge, sono state stabilite le nuove misure dei tassi agevolati per le operazioni di credito agrario di miglioramento e per i prestiti di esercizio;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1975 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui ai fini della corresponsione del concorso pubblico negli interessi, sono stati determinati per l'anno 1975, i tassi massimi d'interesse da applicare nella misura del 13,80%, per i mutui di miglioramento, e del 14,50% per i prestiti di esercizio;

Considerato che a seguito della decorrenza dei nuovi tassi agevolati fissati dal cennato decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, occorre ora stabilire, con la procedura fissata dalla legge 17 agosto 1974, n. 397, i tassi agevolati d'interesse per le operazioni di credito agrario in questione limitatamente al periodo 1° gennaio-25 febbraio 1975 al fine di consentire il perfezionamento delle suddette operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del ripetuto decreto-legge;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso agevolato di interesse da praticare sui prestiti di esercizio di cui all'art. 17-*quater* della legge 23 marzo 1973, n. 36, è determinato nella misura del 5,65 %, riducibile al 4,25 % per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per il periodo dal 1° gennaio al 25 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1975
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 83

(2893)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1975.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1975, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visti i decreti interministeriali del 26 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 292 e del 16 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 24, con cui si è fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1974;

Considerato che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1975 della misura massima dei tassi di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è così determinata per l'anno 1975:

a) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: misura massima complessiva del 13,80 % per tutto il territorio nazionale;

b) per i prestiti di esercizio: misura massima complessiva del 14,50 % per tutto il territorio nazionale.

Per le operazioni creditizie di cui al punto *a*), il tasso come sopra fissato si applica, con inizio dall'ammortamento, alle operazioni perfezionate con inizio dal 1° gennaio 1975 con la stipula del contratto definitivo, ferme restando, per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi determinate per il periodo cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1975
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 85

(2894)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1975.

Determinazione della misura dei tassi agevolati da praticare, per il periodo dal 1° gennaio al 25 febbraio 1975, sulle operazioni creditizie previste dagli articoli 6, 9, 11, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dagli articoli 2, terzo comma, e 16, terzo e quarto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70;

Visti gli articoli 6, terzo comma, 9, 11, 16 e 35 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, con i quali tra l'altro sono stati stabiliti i tassi d'interesse per i mutui ed i prestiti agrari ivi previsti;

Visti gli articoli 2, terzo comma, e 16, terzo e quarto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, con i quali è stato stabilito il tasso d'interesse da praticare sui mutui previsti da dette norme;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti da leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e che la misura di detti tassi sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato in parola la stessa proporzione prima esistente tra i tassi agevolati ed i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visto il decreto interministeriale del 16 settembre 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale in relazione alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 18 luglio 1974, è stato stabilito nella misura del 13,80%, il tasso base di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla citata legge « 910 » effettuate nel periodo 17 settembre-31 dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 53, con cui in relazione alla misura del 13,80% del tasso base di riferimento stabilita con il citato decreto interministeriale del 16 settembre 1974 ed in applicazione della citata legge « 397 », sono stati fissati i tassi agevolati d'interesse per i mutui ed i prestiti agrari di esercizio previsti dalle surrichiamate disposizioni delle cennate leggi « 910 » e « 817 »;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, con il quale, a decorrere dalla data indicata nello stesso decreto-legge, sono state stabilite le nuove misure dei tassi agevolati per le operazioni di credito agrario di miglioramento e per i prestiti di esercizio;

Visto il decreto interministeriale del 25 febbraio 1975 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui ai fini della corresponsione del concorso pubblico negli interessi, sono stati determinati, per l'anno 1975, i tassi massimi d'interesse da applicare nella misura del 13,80% per i mutui di miglioramento e del 14,50% per i prestiti di esercizio;

Considerato che a seguito della decorrenza dei nuovi tassi agevolati fissata dal cennato decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, occorre ora stabilire, con la procedura fissata dalla legge 17 agosto 1974, n. 397, i tassi agevolati d'interesse per le operazioni di credito agrario in questione limitatamente al periodo 1° gennaio-25 febbraio 1975 al fine di consentire il perfezionamento delle suddette operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del ripetuto decreto-legge;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso d'interesse sulle operazioni previste dagli articoli 6, terzo comma, 9, 11, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli articoli 2, terzo comma, e 16, terzo e quarto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, indicati nelle premesse è così determinato per il periodo 1° gennaio-25 febbraio 1975:

a) per i mutui di miglioramento di cui agli articoli 6, terzo comma, 9 e 16: 3,85 % riducibile al 2,55 % per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, per i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i prestiti di cui all'art. 11: 4,30 %;

c) per i mutui di cui all'art. 35: 3,85 % riducibile al 2,55 % per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni;

d) per i mutui di cui agli articoli 2, terzo comma, e 16, terzo e quarto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817: 1,25 %.

I predetti tassi si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16 e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1975
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 84

(2895)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1975.

Determinazione della misura dei tassi agevolati da praticare, per il periodo dal 1° gennaio al 25 febbraio 1975, sui finanziamenti previsti dagli articoli 5, 7 e 22 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Visti gli articoli 5, 7 e 22 della citata legge « 364 » con i quali sono stati stabiliti i tassi d'interesse per i prestiti ed i mutui ivi previsti;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui d'interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro compe-

tente per materia sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e che la misura di detti tassi sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato in parola la stessa proporzione prima esistente tra i tassi agevolati ed i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visto il decreto interministeriale del 16 settembre 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale in relazione alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 18 luglio 1974, è stato stabilito nella misura del 13,80 %, il tasso base di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla citata legge 364 effettuate nel periodo 17 settembre-31 dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 54, con cui in relazione alla misura del 13,80 % del tasso base di riferimento stabilita con il citato decreto interministeriale del 16 settembre 1974 ed in applicazione della citata legge « 397 »; sono stati fissati i tassi agevolati d'interesse per i prestiti e i mutui agrari previsti dalle surrichiamate disposizioni della cennata legge « 364 »;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, con il quale, a decorrere dalla data indicata nello stesso decreto-legge, sono state stabilite le nuove misure dei tassi agevolati per le operazioni di credito agrario di miglioramento e per i prestiti di esercizio;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1975 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui ai fini della corresponsione del concorso pubblico negli interessi, sono stati determinati per l'anno 1975, i tassi massimi d'interesse da applicare nella misura del 13,80 %, per i mutui di miglioramento, e del 14,50 % per i prestiti di esercizio;

Considerato che a seguito della decorrenza dei nuovi tassi agevolati fissati dal cennato decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, occorre ora stabilire, con la procedura fissata dalla legge 17 agosto 1974, n. 397, i tassi agevolati d'interesse per le operazioni di credito agrario in questione limitatamente al periodo 1° gennaio-25 febbraio 1975 al fine di consentire il perfezionamento delle suddette operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del ripetuto decreto-legge;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso d'interesse agevolato da praticare sui finanziamenti, di cui agli articoli 5, 7 e 22 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è così determinato per il periodo dal 1° gennaio al 25 febbraio 1975:

a) per i prestiti di cui all'art. 5: 0,75%;

b) per i prestiti di cui all'art. 7: 4,30% riducibile all'1,40 % per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati ed allo 0,75 % per le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

c) per i mutui di cui all'art. 22: 3,85% riducibile al 2,55 % nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni e nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1975
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 82

(2896)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1975.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita nonchè di tassi relativi a tariffe attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Ausonia vita », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della società per azioni « Ausonia vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di tassi di premio relativi a tariffe, attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti nuove tariffe di assicurazione sulla vita ed i tassi di premio relativi a tariffe attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « Ausonia vita », con sede in Milano:

tariffa 5 r, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni);

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo costante, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa n. 21 U (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa n. 21 UC (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa 2 r, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1973);

tariffa 5 r, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1973, da applicarsi per capitali iniziali non inferiori a L. 5 milioni).

Roma, addì 21 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(2723)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1975.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza presentate dalla società per azioni « La Fiduciaria vita », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fiduciaria vita », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza presentate dalla società per azioni « La Fiduciaria vita », con sede in Bologna:

condizioni particolari di polizza relative alla copertura del rischio di invalidità totale e permanente equiparato a quello del decesso;

condizioni particolari di polizza per la copertura del rischio di invalidità permanente per forme collettive;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni assicurate ad eventuali variazioni del costo della vita, nei contratti con adeguamento automatico.

Roma, addì 21 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(2724)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLIV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », che avrà luogo a Milano dal 22 al 30 novembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2752)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1975.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che dispone la variazione della misura delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, ha subìto una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

Vista la nota n. 2403 del 31 gennaio 1975, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) relativo all'anno 1974 è risultato pari a 146,2, con una variazione in aumento del 19,4 per cento rispetto a quello dell'anno 1973, pari a 122,4;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1974 con il quale le pensioni a carico del fondo anzidetto, in atto al 31 dicembre 1973, sono state adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, in misura pari alla variazione percentuale verificatasi nell'indice medio annuo del costo generale della vita per l'anno 1973 rispetto all'anno 1972;

Considerato che si sono determinate le condizioni previste dall'art. 32 della legge 29 ottobre 1971, numero 889, per procedere, con effetto dal 1° gennaio 1975, ad un ulteriore adeguamento al costo della vita delle pensioni erogate dal suddetto fondo di previdenza;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, in atto al 31 dicembre 1974, è aumentato in misura pari al 19,4 per cento.

La perequazione di che trattasi non spetta ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 30 giugno 1974.

Ai fini dell'applicazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilità, si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse derivano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(2394)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1975.

Proroga dei termini di cui al decreto ministeriale 3 maggio 1974, concernente norme di attuazione della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per l'emanazione dei certificati di abilitazione professionale per la guida di veicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il quale prescrive l'obbligo di un certificato di abilitazione per la guida di veicoli adibiti a trasporti professionali;

Visto il comma decimo, del suddetto art. 80, che demanda al Ministro per i trasporti di stabilire, con decreto, in relazione alle prescrizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 543/69, i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento di certificati di abilitazione professionale;

Ritenuto che per l'art. 18 del regolamento (CEE) n. 543/69 sui programmi d'esame occorre che previamente si pronunci la commissione della Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974, con il quale, in attesa di poter disporre per l'adozione di programmi di esami conformi a quanto stabilito dal richiamato art. 18 del regolamento (CEE) n. 543/69, si è tra l'altro stabilito per l'espletamento fino al 31 marzo 1975 dell'esame per il conseguimento di certificato di abilitazione professionale sulla base dei programmi provvisori indicati nel decreto medesimo;

Ritenuto che con lo stesso decreto ministeriale numero 2512 del 13 maggio 1974, si è corrispondentemente ricollegato alla stessa data del 31 marzo 1975 il termine per il rilascio nei casi previsti dalla disciplina transitoria di cui ai comma primo e secondo dell'art. 13 della legge n. 62 del 14 febbraio 1974, di certificati di abilitazione professionale senza necessità di esami e di particolari accertamenti;

Ritenuto che non si è ancora verificata la condizione di cui all'art. 18 del regolamento (CEE) n. 543/69 per l'adozione di definitivi programmi di esame, ai fini del rilascio di certificati di abilitazione professionale;

Ritenuto di dover spostare il termine entro il quale gli esami di abilitazione professionale possono essere espletati secondo i programmi provvisori indicati nel decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974;

Ritenuta la conseguente opportunità di corrispondentemente prorogare il termine di applicazione della disciplina transitoria di cui ai comma primo e secondo dell'art. 13 della legge n. 62 del 14 febbraio 1974;

Decreta:

Art. 1.

1) Gli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale continuano ad essere espletati fino al 31 dicembre 1975 sulla base dei programmi provvisori indicati nel decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974.

2) Sono prorogati al 31 dicembre 1975 i termini previsti dall'art. 3, comma quinto e sesto, e dall'art. 5, comma quinto e ottavo del decreto ministeriale n. 2512 del 3 maggio 1974 per i titolari, alla data del 21 marzo 1974,

di patente di categoria *B* o superiore ad uso pubblico;

di patente di categoria *B* o superiore ad uso privato che abbiano guidato autovetture in servizio di noleggio con conducente;

di patente di categoria *DE* ad uso privato;

di patente di categoria *D* ad uso privato che abbiano guidato autobus in servizio di noleggio con conducente o per trasporto di scolari;

per poter ottenere, su domanda e alle condizioni indicate nei rispettivi articoli succitati,

il certificato di II tipo;

il certificato di II tipo con validità limitata allo espletamento del servizio di noleggio con conducente;

il certificato di IV tipo;

il certificato di IV tipo con validità limitata allo espletamento del servizio di noleggio con conducente o al trasporto di scolari.

3) Sono prorogati al 31 dicembre 1975 i termini previsti dall'art. 4, comma quinto e dall'art. 5, comma quinto, per i titolari di patente di categoria *CE* che non abbiano compiuto anni 21 o di patente di categoria *DE* conseguita dal 21 marzo 1974 in poi per poter ottenere su domanda rispettivamente il certificato di III tipo e il certificato di IV tipo.

4) E' prorogato fino al 31 dicembre 1975 il termine fissato per coloro che, intendendo guidare veicoli adibiti a trasporti professionali e non essendo in possesso della patente prescritta, presentano, contestualmente alla domanda per essere ammessi a sostenere l'esame per la patente di guida, la domanda per ottenere il certificato di abilitazione professionale.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(2856)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: COLOMBO

(2922)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Fiera caccia e pesca », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Fiera caccia e pesca », che avrà luogo a Genova dal 25 aprile al 1° maggio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2897)

DECRETO PREFETTIZIO 22 marzo 1975.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero in data 22 novembre 1974, con il quale il col. dott. Michele Manupelli, direttore dell'ospedale militare di Novara ed il prof. Piero Fornara, specialista pediatra, designato dall'ordine dei medici, sono stati nominati componenti del consiglio provinciale di sanità;

Considerato che il col. dott. Michele Manupelli è stato trasferito in altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione con il ten. col. dott. Gaetano Guastadisegni, che in atto riveste la carica di direttore dell'ospedale militare di Novara;

che il prof. dott. Piero Fornara è deceduto per cui occorre provvedere alla sua sostituzione con il professor dott. Pedrinazzi Raul, designato dall'ordine dei medici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

1) Il ten. col. dott. Gaetano Guastadisegni è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del col. dott. Michele Manupelli, trasferito in altra sede.

2) Il prof. dott. Pedrinazzi Raul è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del prof. dott. Piero Fornara, deceduto.

Novara, addì 22 marzo 1975

Il prefetto: FORTE

(2808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Clelia Cicala, nata ad Alcamo (Trapani) il 15 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Palermo il 20 marzo 1961.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2402)

La dott.ssa Maria Luisa Ricci, nata a Pesaro il 27 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso la Università di Urbino il 5 luglio 1948.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2400)

La dott.ssa Ornella Dejak in Bobisut, nata a Vienna l'11 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 30 ottobre 1941.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2401)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 102, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 23 maggio 1970 dal prof. Rizzo Corrado, avverso la decisione del 18 dicembre 1969, n. 15246/C7, della commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Padova, che respingeva il gravame gerarchico elevato dal ricorrente per il mancato conferimento dell'incarico di insegnamento di educazione artistica per l'anno scolastico 1969-70.

(2182)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 279, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Germanò Matteo, insegnante attualmente collocato a riposo, avverso i decreti ministeriali del 7 aprile 1971, 30 settembre 1965 e 9 ottobre 1969, concernenti il trattamento economico di professore ordinario negli istituti tecnici, nonchè per il pagamento degli arretrati dal 1° ottobre 1964 al 30 settembre 1965.

(2998)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in comune di Tramonti

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1070/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato in frazione Figline del comune di Tramonti (Salerno), segnato nel catasto nel comune medesimo al foglio n. 14 della superficie di mq 53 ed indicato nella planimetria in scala 1:200 e 1:2000 vistata il 18 giugno 1970 dallo ufficio tecnico erariale di Salerno; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2995)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in comune di Piacenza

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1124/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato del colatore Riello in comune di Piacenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 83 mappale 412 della superficie di mq 750 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 maggio 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2996)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in comune di Tarsia

Con decreto 7 settembre 1974, n. 813/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo in contrada Ferramonte del comune di Tarsia (Cosenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 48 mappale 18½ (mq 70) e 22 1/3 (mq 480) della superficie complessiva di mq 550 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 novembre 1972 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2997)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione alla denominazione del consorzio di bonifica della Val del Foglia, in Pesaro

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 238, è stata modificata la denominazione del consorzio di bonifica Val del Foglia, in Pesaro, in quella di consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano, in Pesaro.

(2904)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 12 Industria, foglio n. 368, è stato accolto il ricorso presentato il 27 gennaio 1973 alla S.p.a. S.I.A.S. - Società italo americana supermarkets, in Milano, via Battistotti Sassi, 11, avverso il provvedimento del prefetto di Milano in data 14 marzo 1968 a seguito del «silenzio-rigetto» determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione alla apertura di un esercizio della grande distribuzione in Legnano, via Palestro, angolo via Cavallotti.

(2903)

Avviso di rettifica

A pag. 3 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 26 febbraio 1975, contenente il calendario ufficiale delle fiere mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali, dove è scritto «Genova ... XII *Tecnomotel* - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche» e «Napoli ... IX *Exposudmotel* - Salone delle attrezzature alberghiere tutistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare» leggasi rispettivamente «Genova - XII *Tecnhotel* - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche» e «Napoli ... IX *Exposudhotel* - Salone delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare».

(2934)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Gioia del Colle

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Gioia del Colle (Bari) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Gioia del Colle con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 4 febbraio 1974, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1974.

(2899)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 Mod. 241 D.P. — Data: 11 maggio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Reggio Calabria. — Intestazione: Sac. Gabriello Zucconi nato a Pistoia l'11 maggio 1919. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1975

(2390)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 9 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	632,30	632,30	632,26	632,30	632,25	632,20	632,25	632,30	632,30	633,30
Dollaro canadese	628,15	628,15	628,60	628,15	628,20	628,10	628,15	628,15	628,15	628,15
Franco svizzero	248,14	248,14	248,50	248,14	248,13	248,10	248,17	248,14	248,14	248,10
Corona danese	114,60	114,60	114,80	114,60	114,70	114,55	114,69	114,60	114,60	114,60
Corona norvegese	127,70	127,70	127,70	127,70	127,61	127,65	127,68	127,70	127,70	127,70
Corona svedese	159,80	159,80	159,80	159,80	159,57	159,75	159,80	159,80	159,80	159,80
Fiorino olandese	262,43	262,43	262,70	262,43	262,34	262,40	262,44	262,43	262,43	262,40
Franco belga	18,023	18,023	18,04	18,023	18,023	18,03	18,025	18,023	18,023	18 —
Franco francese	150,26	150,26	150,40	150,26	150,16	150,25	150,15	150,26	150,26	150,25
Lira sterlina	1506,20	1506,20	1508 —	1506,20	1505,79	1506,20	1506,25	1506,20	1506,20	1506,20
Marco germanico	267,87	267,87	267,80	267,87	267,78	267,85	267,80	267,87	267,87	267,85
Scellino austriaco	37,81	37,81	37,85	37,81	37,92	37,80	37,805	37,81	37,81	37,80
Escudo portoghese	25,92	25,92	26 —	25,92	25,91	25,90	25,90	25,92	25,92	25,90
Peseta spagnola	11,25	11,25	11,25	11,25	11,24	11,25	11,2475	11,25	11,25	11,25
Yen giapponese	2,169	2,169	2,18	2,169	2,167	2,16	2,168	2,169	2,169	2,17

Media dei titoli del 9 aprile 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,500
Redimibile 3,50 % 1934	100,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	97,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,725
» 5 % (Città di Trieste)	92,675
» 5 % (Beni esteri)	90,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,050
» 5,50 % » » 1968-83	80,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	85,400
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,275
» poliennali 7 % 1978	93,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	632,275
Dollaro canadese	628,15
Franco svizzero	248,155
Corona danese	114,645
Corona norvegese	127,69
Corona svedese	159,80
Fiorino olandese	262,435
Franco belga	18,024
Franco francese	150,205
Lira sterlina	1506,225
Marco germanico	267,835
Scellino austriaco	37,807
Escudo portoghese	25,91
Peseta spagnola	11,249
Yen giapponese	2,168

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Falegnami ebanisti ed affini », in Urbino.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1975, è stata disposta la nomina del sig. Alfredo Della Fornace a presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Falegnami ebanisti ed affini », in Urbino (Pesaro), in sostituzione del sig. Elio Della Fornace.

(2905)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 2 aprile 1975, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Andrea Fusar Poli, nato a Bagnolo Cremasco il 23 giugno 1931 è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Giovanni Meneghezzi, nato a Crema il 27 dicembre 1934, avv. Giuseppe Mandelli, nato a Carugate (Milano) l'11 settembre 1932, dott. Edoardo Cella, nato a Soresina il 5 febbraio 1916, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1975

p. *Il Governatore*: Baffi

(2929)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Zola Predosa

Con delibera della giunta regionale 18 febbraio 1975, n. 366 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 12 marzo 1975 con atto n. 1341/1386) è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Zola Predosa (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 20 novembre 1973, n. 327.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 24 marzo 1975, n. 246, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2782)

Approvazione del piano di zona del comune di Torrile

Con delibera della giunta regionale 18 febbraio 1975, n. 363 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 12 marzo 1975 con atto n. 1339/1455) è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Torrile (Parma) adottato con deliberazione consiliare 16 aprile 1974, n. 79.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 24 marzo 1975, n. 247, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2783)

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Brisighella

Con delibera della giunta regionale 18 febbraio 1975, n. 362 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 12 marzo 1975 con atto n. 1338/1454) è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Brisighella (Ravenna) adottato con deliberazione consiliare 5 ottobre 1973, n. 123.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 24 marzo 1975, n. 249, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2784)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Somma Vesuviana

Con decreto del presidente della regione 27 marzo 1975, n. 1918, sulla base della deliberazione di giunta regionale 28 gennaio 1975, n. 631, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Somma Vesuviana (Napoli), adottato, senza opposizioni, con deliberazione consiliare 28 giugno 1973, n. 71, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

(2907)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di due società cooperative

Con delibera della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Latteria sociale di Arta - Soc. coop. a r. l., Udine;

2) Latteria sociale di Corittis di Resia a r. l., Udine.

(2906)

REGIONE UMBRIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Bastia Umbra

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 marzo 1975, n. 243, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale del comune di Bastia Umbra, adottate con deliberazioni consiliari 7 maggio 1973, n. 128, 10 dicembre 1973, n. 347 e 13 settembre 1974, n. 219.

(2632)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 2, in data 18 marzo 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla orticoltura industriale, Bari.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia)

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi del pensiero filosofico del cinquecento e del seicento in relazione ai problemi della scienza, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano: modificazione e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 12, in data 20 dicembre 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica atomica e molecolare, Pisa.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma.

Concorso, per titoli e per prova pratica, a quattro posti di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sulle regioni, Roma

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la lavorazione dei metalli, Torino: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 10, in data 5 novembre 1974).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio delle grandi masse, Venezia.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 2 maggio 1975 ad eccezione del concorso per ausiliario tecnico del laboratorio di biologia cellulare, Roma; della modificazione e proroga relativa al concorso per ricercatore del centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano e della riapertura dei termini relativa al laboratorio per la lavorazione dei metalli di Torino i cui termini scadranno il 17 aprile 1975. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(2881)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte del concorso a sessanta posti di volontario nella carriera diplomatica, di cui ai decreti ministeriali 5 agosto 1974, n 3887 e 25 settembre 1974, n. 4764, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 settembre 1974 e n 281 del 28 ottobre 1974, avranno luogo in Roma presso l'Hotel Cavalieri Hilton, via Cadlolo 101, con inizio il 28 aprile 1975, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di storia moderna e contemporanea.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede, alle ore 8 antimeridiane, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

(2909)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971, registro n. 70 Istruzione, foglio n. 5, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stato dichiarato vincitore del predetto concorso un candidato;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata determinata, tra l'altro, la nuova consistenza organica dei posti di ruolo della carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Padova;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Padova sono disponibili per concorso pubblico cinque posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno sette decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno sei decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 368

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . (*a*), nat . . a . (provincia di . .), il . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Padova, concorso indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 368, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 12 aprile 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) .,

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*): .

.

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: .

Luogo e data .

Firma (*i*)

. .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove verteranno su uno dei seguenti argomenti, a scelta del candidato.

1. *Meccanica di precisione*:

Conoscenza approfondita di tutti i principali strumenti d'officina (torni, fresatrici, rettificatrici, ecc.) e del loro impiego. Lettura ed interpretazione di disegni quotati. Conoscenza delle principali parti meccaniche d'un telescopio. Meccanismi per il moto orario. Strumenti ausiliari (fotometri, spettrografi, strumenti di misura in laboratorio).

Costruzione su disegno quotato di un pezzo di precisione in officina.

2. *Elettronica*:

Fotomoltiplicatori, intensificatori di immagini, tecniche televisive: conoscenza dei principi di funzionamento e dell'uso degli strumenti di controllo. Rettifica e messa a punto in laboratorio di un fotometro fotoelettrico o di un intensificatore a uno o più stadi e costruzione, su schema prefissato, di una semplice apparecchiatura elettronica.

3. *Ottica e fotografia*:

Conoscenza delle tecniche fotografiche di sviluppo a stampa. Fotografia astronomica. Cognizioni di ottica. Rettifica di sistemi ottici su banco ottico. Conoscenza dei telescopi e loro accessori e pratica di fotografia al telescopio.

Fotografia al telescopio di un oggetto di date coordinate, direttamente o allo spettrografo, e trattamento fotografico del relativo materiale.

(2695)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969, registro n. 96 Istruzione, foglio n. 313, ribandito con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 284, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese;

Visto che con decreto ministeriale 30 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 92, è stato dichiarato vincitore del predetto concorso un candidato;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1972, registro n. 58 Istruzione, foglio n. 332, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova, presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese;

Visto che con decreto ministeriale 13 novembre 1973, in corso di registrazione, è stato dichiarato vincitore del predetto concorso un candidato;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale dello osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intesa ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1975
Registro n. 19 *Istruzione, foglio n.* 358

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . . (*a*), nat . . a . . . (provincia di . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160), carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese, concorso indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 358, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 12 aprile 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (c);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta e prova orale:

Nozioni di astronomia sferica, coordinate celesti e fenomeni che influiscono su di esse. Principi di fotometria fotoelettrica; nozioni tecniche sui telescopi e sul loro funzionamento.

Richiami di algebra e trigonometria piana e sferica.

Principi fondamentali di meccanica dei solidi e di elettrologia.

Ottica geometrica.

Prova pratica di laboratorio:

Osservazione completa, visuale, oppure fotografica, oppure fotoelettrica, a scelta del candidato, eseguita al telescopio, con riduzione ed interpretazione tecnica dei dati.

(2696)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, atti di amministrazione, n. 46-47 del 14-21 novembre 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 209, concernente l'approvazione degli atti, della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1969.

(2735)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

Si comunica che con decreto ministeriale 8 marzo 1975 le prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, già fissate per i giorni 17 e 18 marzo 1975, alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami in Roma, sono state rinviate ai giorni 16 e 17 giugno 1975, presso il palazzo dello Sport, Roma Eur, con inizio alle ore 8.

(2791)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Elevazione del numero dei posti del concorso, per esami, a cinquanta posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 14 giugno 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 15 luglio 1974, viene elevato a ottantuno.

(2738)

Elevazione del numero dei posti del concorso, per esami, a quindici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 7 maggio 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 15 luglio 1974, viene elevato a trentacinque.

(2739)

Elevazione del numero dei posti del concorso, per esami, a sei posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 7 maggio 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 16 luglio 1974, viene elevato a ventisei.

(2740)

Elevazione del numero dei posti del concorso, per esami, a settanta posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 7 maggio 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 settembre 1974, viene elevato a centonovantatre.

(2741)

Elevazione del numero dei posti del concorso, per esami, a sette posti di ingegnere di seconda classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ingegnere di seconda classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 7 maggio 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'11 luglio 1974, viene elevato a undici.

(2742)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1975, n. 7.

Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 4 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la prosecuzione e la regolarità dei pubblici autoservizi di linea e di garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile, l'efficacia della legge regionale *27 agosto 1973, n. 13, è protratta fino al 31 dicembre 1975 con* le seguenti aggiunte e modificazioni intese anche a garantire il trasporto con tariffe preferenziali degli studenti e dei lavoratori dipendenti.

Art. 2.

I contributi finanziari, da erogarsi entro i limiti degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio regionale per ciascun anno, saranno determinati:

a) al massimo della misura di L. 100 per autobus-chilometro, in proporzione alle condizioni economiche dei relativi esercizi ed alle percorrenze espresse per autobus-chilometro, in relazione alle quali sono stati versati i relativi contributi di sorveglianza per ciascuno degli anni indicati al precedente art. 1, escluse quelle non effettuate per sospensione del servizio o per riduzione del programma di esercizio;

b) in misura pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di abbonamenti a tariffa preferenziale, per la parte che è a carico della Regione ai sensi del successivo art. 6.

L'importo globale del contributo di cui al punto *a*) non potrà superare il disavanzo complessivo di esercizio risultante dal conto economico e ritenuto ammissibile.

Art. 3.

Le domande per la concessione del contributo, redatte in conformità dell'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 13, devono essere presentate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo richiesto.

Art. 4.

I contributi previsti dalla presente legge saranno erogati in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 27 agosto 1973.

Art. 5.

Le tabelle dei costi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 13, sono approvate dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

Art. 6.

Per beneficiare dei contributi finanziari previsti dalla presente legge, gli enti e le imprese concessionarie devono applicare, con decorrenza dall'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento autoservizi extraurbani di linea per raggiungere la scuola o i posti di lavoro, una riduzione non inferiore al 50 per cento della tariffa ordinaria. Tale riduzione è elevata al 70 per cento per le linee a prevalente traffico di studenti e lavoratori dipendenti, che collegano le sedi degli istituti scolastici, degli insediamenti industriali e gli uffici con località non servite da altri più favorevoli servizi.

La maggiore percentuale di riduzione è determinata per le singole autolinee dalla giunta regionale, in relazione anche alle disponibilità di bilancio, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il costo sociale dello sconto eccedente la riduzione del 20 per cento della tariffa ordinaria è a carico della Regione.

Le somme scontate a norma dei precedenti commi sono rimborsate trimestralmente dall'amministrazione regionale a ciascuna impresa, su presentazione, alla direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un elenco nominativo dei beneficiari, sottoscritto sotto la propria responsabilità dell'impresa richiedente, in cui, a fianco del nominativo di ciascun abbonato, devono essere indicati il numero dell'abbonamento e dello sconto correlativamente applicato.

Il rimborso è disposto con deliberazione della giunta regionale sulla base dei riscontri effettuati dall'ufficio di vigilanza di cui al precedente comma, che, a tal fine, può chiedere in visione ed esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio, nonchè avvalersi di ogni altra forma di accertamento.

La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Art. 7.

Per quanto espressamente non previsto dagli articoli precedenti si applicano le disposizioni della legge regionale n. 13 del 27 agosto 1973.

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di L. 1.500.000.000 e allo onere medesimo si farà fronte con la disponibilità di lire 400.000.000 già iscritta al cap. 131 dello stato di previsione della *spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974* « erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione » e con lo storno di L. 1.100.000.000 dal cap. 297 « fondi per far fronte agli oneri finanziari dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, e con imputazione al suddetto cap. 131.

Al finanziamento degli interventi regionali previsti dalla presente legge per gli anni dal 1975 al 1978 e la cui spesa farà carico sui corrispondenti capitoli si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di bilancio destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ove non sia perfezionata al termine dell'esercizio, potranno essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo e in tale caso ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio 1974, la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 29 gennaio 1975

FERRARA

(2309)

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1975, n. 8.

Norme per il rispetto della disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modifiche, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e per la formazione del piano sanitario regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 9 del 6 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore del piano regionale ospedaliero, gli atti deliberativi degli enti ospedalieri concernenti la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di edifici, l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi, l'ampliamento e la trasformazione delle divisioni, sezioni e servizi esistenti e delle relative piante organiche, nei casi previsti dall'art. 6 della legge 17 agosto 1974, n. 386, devono essere inviate al competente organo di controllo corredate del preventivo parere favorevole del comitato tecnico di cui al successivo art. 7.

Art. 2.

Nel caso di istituzione di nuovi enti ospedalieri, il parere di cui all'art. 1 è necessario per le divisioni, le sezioni ed i servizi che non siano previsti dalla legge dello Stato come obbligatori in relazione alla classificazione dell'ente.

Art. 3.

Gli enti interessati al parere di cui agli articoli precedenti dovranno produrre motivata istanza accompagnata da una dettagliata relazione corredata degli elementi di carattere tecnico-sanitario e finanziario, e documentando, in particolare, le specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria locale che giustificano la richiesta.

L'istanza, inoltre, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1) parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale;
2) parere del direttore sanitario;
3) parere del direttore amministrativo;
4) parere delle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 4.

E' fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie in genere che non siano destinate a divisioni, sezioni e servizi già esistenti o istituiti a norma della presente legge.

Art. 5.

Fino all'entrata in vigore del piano regionale ospedaliero è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonchè alla costituzione di diritti reali sui medesimi.

La giunta regionale potrà accordare deroghe al divieto di cui al precedente comma solo nel caso che i proventi derivanti dall'operazione patrimoniale siano destinati al finanziamento di spese, alle quali non sia possibile provvedere altrimenti, inerenti ad inderogabili esigenze dell'assistenza sanitaria locale e rientranti, comunque, negli indirizzi regionali di politica sanitaria.

L'operazione patrimoniale, ove concerna beni immobili, non deve essere in contrasto, altresì, con i programmi e gli indirizzi della Regione in materia di utilizzazione del territorio e di tutela dell'ambiente.

Art. 6.

L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione prevista nel precedente articolo, deve essere presentata alla giunta regionale, assessorato alla sanità.

Art. 7.

Ai fini della formazione del piano sanitario regionale e per gli scopi di cui ai precedenti articoli è istituito il comitato tecnico-scientifico.

Il comitato è presieduto dall'assessore alla sanità, è composto di 15 tecnici di comprovata capacità scelti fra sanitari ospedalieri, direttori sanitari di enti ospedalieri, igienisti, sociologi ed esperti di pianificazione territoriale e di edilizia ospedaliera, dura in carica fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario ed è costituito con decreto del presidente della giunta regionale su proposta degli assessori alla sanità ed alla programmazione. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato alla sanità.

Per la rilevazione e la elaborazione dei dati occorrenti alla formazione del piano sanitario regionale e per ogni opportuna collaborazione al comitato, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di centri ed istituti specializzati in materia.

La proposta di piano sanitario sarà sottoposta all'esame della giunta regionale, previa consultazione degli enti territoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni interessate. Il progetto di piano sarà approvato dal consiglio regionale con apposita legge.

Art. 8.

Nel quadro ed a stralcio del piano sanitario regionale di cui al precedente articolo, la giunta regionale presenta al consiglio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di piano ospedaliero regionale, di cui all'art. 29 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per il quinquennio 1975-79.

Art. 9.

Le spese relative al funzionamento del comitato tecnico-scientifico ed alle prestazioni dei centri ed istituti specializzati di cui al precedente art. 7 sono previste in lire 150 milioni per gli anni 1974 e 1975 e graveranno per lire 30 milioni sul cap. 163, titolo I, sezione 3ª, rubrica I, del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1974 e per lire 120 milioni sull'apposito capitolo che sarà istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1975.

A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di bilancio destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ove non sia perfezionata al termine dell'esercizio, potranno essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo e in tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio 1974, la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1975.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 febbraio 1975

FERRARA

(2310)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750980)